

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2557

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SORO, SERENI, BRESSA, LENZI, REALACCI

Introduzione dell'articolo 1-ter della legge 13 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità delle cariche di presidente di giunta provinciale e di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti con il mandato parlamentare

Presentata il 30 giugno 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 7, primo comma, lettere *b)* e *c)*, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, stabilisce che non sono eleggibili a deputati i presidenti di giunta provinciale e i sindaci di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. Non esiste invece una norma che esplicitamente sancisca l'incompatibilità della carica di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti, dal momento che il citato articolo 7 stabilisce casi di ineleggibilità e non quelli di incompatibilità.

Nella XIII legislatura la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati ha ritenuto di confermare l'interpretazione costantemente seguita in proposito dagli organi parlamentari fin dalla I legislatura, ossia di considerare che la carica comportante ineleggibilità, qualora sia assunta successivamente all'elezione parlamentare, comporti la « trasformazione » dell'ineleggibilità in incompatibilità, imponendo quindi al deputato che si trovi in tale posizione di effettuare la necessaria opzione ovvero di essere dichiarato decaduto dal mandato parlamentare.

In tale senso venne presentata dalla Giunta una relazione all'Assemblea, la

quale, nella seduta del 14 aprile 1999, dopo un ampio dibattito, approvò la proposta della Giunta di dichiarare incompatibile con il mandato parlamentare la carica di sindaco di comune superiore a 20.000 abitanti, nonché la carica di presidente di giunta provinciale; conseguentemente, i deputati interessati decadde dal mandato parlamentare.

La tesi che sostiene la compatibilità tra il mandato parlamentare e la carica di sindaco o di presidente di provincia, acquisita dopo l'elezione a deputato, si fonda, invece, essenzialmente sulla considerazione che, poiché le norme sull'incompatibilità sono limitative di diritti, non è consentito procedere in via di interpretazione analogica individuando casi ulteriori di incompatibilità oltre a quelli espressamente previsti dalla legge; inoltre, poiché la « *ratio* » della norma sull'ineleggibilità dei sindaci è quella di evitare la « *captatio benevolentiae* » nella competizione elettorale, tale « *ratio* » non sussiste se la carica di sindaco viene assunta dopo l'elezione a deputato.

Le due tesi sono state riproposte nel corso della XIV legislatura in seno alla

Giunta delle elezioni ed è prevalsa la tesi della compatibilità: si è tuttavia convenuto, nell'ambito di quel dibattito, sull'esigenza di una chiarificazione normativa. Nella XV legislatura la Giunta delle elezioni non ha in modo esplicito affrontato la questione dell'incompatibilità di sindaci e di presidenti di provincia.

Con la presente proposta di legge si intende sancire legislativamente, con una novella alla legge n. 60 del 1953, l'incompatibilità delle cariche di presidente di giunta provinciale e di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti con il mandato parlamentare, quando tali cariche siano assunte successivamente all'elezione parlamentare. È da ritenere, infatti, che le cariche di sindaco di città con rilevante popolazione e di presidente di giunta provinciale, oltre a poter costituire posizione idonea a influenzare l'elettorato per le elezioni al Parlamento (e quindi idonea a costituire causa di ineleggibilità), configurano anche un possibile conflitto di interessi con il mandato parlamentare, che incide sia nella fase precedente le elezioni sia in quella successiva.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 1-*bis* della legge 13 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente:

« ART. 1-*ter.* — 1. La titolarità delle cariche elettive di cui all'articolo 7, primo comma, lettere *b)* e *c)*, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, costituisce, ove assunta successivamente alla proclamazione alla carica di deputato o di senatore, causa di incompatibilità con il mandato parlamentare ».

€ 0,35



16PDL0027260